

## RELAZIONE

L'art. 6 del Dl n. 119 del 23/10/2018, convertito in Legge n. 136 del 17/12/2018, al comma 16, ha concesso la possibilità agli enti territoriali, mediante l'adozione di apposito regolamento, entro il 31 marzo 2019, di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

In merito, il citato Decreto stabilisce che le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge sono definibili con il pagamento di una somma pari al valore della controversia ai sensi dell'art. 12 c. 2 D. Lgs. 546/1992, ossia pari al valore del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni, invece per i provvedimenti che irrogano solo le sanzioni il valore della controversia è l'ammontare delle sanzioni stesse.

Le condizioni per siffatta definizione agevolata sono:

- La controparte giudiziale è identificata con il Comune di Pescara o Concessionario.
- La controversia deve essere pendente in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore del presente D.L. fiscale. Il Decreto in esame precisa che la definizione delle liti si applica alle controversie rispetto alle quali è intervenuta la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio entro l'entrata in vigore del D.L. di cui sopra (24/10/2018).
- L'istanza di definizione può essere presentata dal ricorrente o dal soggetto che ha legittimazione a stare in giudizio.
- In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della predetta controversia.
- Nel caso di soccombenza del Comune o suo Concessionario nel primo grado di giudizio le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia.
- Nel caso di soccombenza del Comune o suo Concessionario nel secondo grado di giudizio le controversie possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia.
- In caso di ricorso pendente in Cassazione la controversia può essere definita in misura pari al 5% della sola imposta se il contribuente ha totalmente vinto in primo ed in secondo grado.
- Nelle controversie che vertono sulle sanzioni non collegate a un tributo la definizione può avvenire attraverso il pagamento del 15% della sanzione nel caso in cui il Comune o suo Concessionario sia stata soccombente in primo grado di giudizio e/o in secondo grado.
- La definizione sulle sanzioni non collegate al tributo si perfeziona invece con il pagamento del 40% delle sanzioni in tutti gli altri casi.

- In caso di ricorso pendente in Cassazione la controversia può essere definita nella misura del 5% della sola imposta se il contribuente risulta totalmente vittorioso in primo ed in secondo grado.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune di Pescara o suo Concessionario, è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta prevista per la definizione agevolata.

La presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti va effettuata entro il 31/05/2019 e si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, o della prima rata, entro il medesimo termine di presentazione della domanda.

Sono previsti gli interessi legali a partire dal 01/06/2019.

E' previsto il pagamento rateizzato così come disciplinato dall'art. 8 DLvo 218/1997 relativo alla procedura di accertamento con adesione, ossia attraverso il pagamento di 8 rate trimestrali. Le scadenze delle rate sono indicate nel Decreto sono: la seconda da pagarsi entro il 31 agosto, le successive il 30 novembre, il 28 febbraio, e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 e sino al saldo del dovuto.

Si precisa che ai sensi del comma 9, dell'art. 6 del citato decreto le somme versate sono scomputate dal dovuto se effettuate in pendenza di giudizio. Invece le eccedenze di versamento rispetto a quanto risulta dalla definizione agevolata non sono rimborsabili.

Le controversie che rientrano nella definizione agevolata delle liti possono essere sospese su istanza di parte e sino al 10/06/2019. La sospensione della vertenza è prorogata sino al 31/12/2020 se il contribuente deposita al Giudice tributario copia della domanda di definizione e la ricevuta di versamento della prima rata o dell'intero.

La disciplina prevede, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino al 31/07/2019, la sospensione di 9 mesi dei termini di impugnazione, di riassunzione e del controricorso per Cassazione.

Il Comune o suo Concessionario può notificare il diniego alla definizione agevolata entro il 13/07/2020. Tale diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Il coobbligato che non è parte del giudizio si avvantaggia automaticamente della definizione agevolata promossa dalla parte che ha attivato il ricorso in giudizio.

Per gli altri specifici approfondimenti si fa rinvio al citato decreto n. 119 del 23/10/2018, convertito in Legge n. 136 del 17/12/2018.